

Energia, primi rincari la vera alternativa nei giacimenti africani

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 16 giu 2025 31](#)

Il deficit delle competenze? Costa 44 miliardi

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 16 giu 2025 35](#)

Fonderie a rischio chiusura senza una svolta nell'energia

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 16 giu 2025 37](#)

Salerno Mobilità assume: ci sono 26 posti

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025



SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025



<https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2025/06/selezione-articoli-13-giu-2025.pdf>

Siamo Pari, premi ai giovani sul podio quelli di Nocera e S. Valentino Torio

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 13 giu 2025 1](#)

Mezzogiorno, Sbarra nominato sottosegretario

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 13 giu 2025 7](#)

Tasse rinviate al 21 luglio per 4.6 milioni di partite Iva

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 13 giu 2025 14](#)

Urso, 200 milioni per l'ex Ilva

scritto da datiweb | Giugno 16, 2025

[selezione articoli 13 giu 2025 20](#)

LAVORO | Pagamento premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – Circolare INAIL n. 34/2025

scritto da Francesco Cotini | Giugno 16, 2025

L'INAIL con la circolare n. 34/2025 ha recepito la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025 della Banca Centrale Europea, la quale ha fissato al 2,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Pertanto, con decorrenza dall'11 giugno 2025, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari all'8,15%.

Per quanto riguarda le sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dall'11 giugno 2025, la misura della sanzione è pari al 7,65%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione,

spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dall'11 giugno 2025, la misura della sanzione è pari al 2,15%.

Nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

– al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dall'11 giugno 2025, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari rispettivamente al 7,65% (2,15% + 5,5%) e al 9,65% (2,15% + 7,5%).

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare di cui in oggetto, con i relativi allegati.

All.ti

[Allegato n. 1 Allegato n. 2 Circolare INAIL n. 34 del 10.06.2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it